centro studi
amministrativi

Prot. 118

Preganziol, 17 settembre 2013

Ai Componenti esterni gli Organismi di Valutazione

LORO SEDI

Oggetto: Deliberazione Civit n. 71 in data 01.08.2013 *"Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione"*

In relazione ai quesiti pervenuti in questi ultimi giorni in ordine alla deliberazione in oggetto citata, ci è parso opportuno fornire alcune precisazioni rispetto agli adempimenti previsti dal provvedimento in oggetto citato.

L'obbligo più significativo richiamato dal provvedimento riguarda la pubblicazione, a cura dell'OIV o delle altre strutture interne a ciò deputate, dell'attestazione Allegato 2 alla citata delibera, corredato della relativa griglia Allegato 1.

In particolare sono richieste all'OIV (o altro organo con funzioni equivalenti):

a) la verifica dell'effettiva pubblicazione, aggiornamento, completezza e apertura del formato delle informazione elencati nell'allegato 1;

b) tale verifica è effettuata tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013;

c) l'attestazione della veridicità e dell'attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1.

La deliberazione n. 71, con cui di fatto Civit scarica completamente sugli OIV l'onere dei controlli, desta non poche perplessità, in particolare per alcuni aspetti.

a) Anzitutto è dubbio che la delibera 71 riguardi agli Enti Locali in quanto si fonda sulle funzioni dell'OIV previste dall'art 14 del D.Lgs. n. 150/2009, articolo che non si applica agli enti locali.

   Ma non solo: le linee guida ANCI del 31-1020132, frutto di intesa ANCI-Civit e atto di indirizzo per gli enti locali, rinviano il monitoraggio sulla trasparenza ad un tavolo congiunto ANCI-Civit e prevedono che il referente per i Comuni sia l'ANCI a non la CIVIT.

   Purtroppo la risposta ad un quesito che abbiamo formulato ad ANCI sul tema è stata alla fine questa: *"Si consiglia pertanto anche agli enti che abbiano costituito organismi di valutazione diversi, in applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009, di osservare le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla CIVIT in materia"* .

b) Sul piano del diritto attestare che un fatto è vero è una cosa, che è attendibile, un'altra. Nel primo caso la rispondenza al vero consegue ad un riscontro di fatto, nel secondo trattasi di un giudizio di probabilità che ha a che fare con la statistica. [1]

[1] Vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Attendibilit%C3%A0

Pertanto l'attestazione così com'è stata strutturata appare quanto meno ambigua ed andrebbe precisata, anche in relazione agli aspetti penali che una falsa attestazione di veridicità può comportare per chi la fa.

c) Modalità di verifica. L'OIV potrebbe avvalersi di analoga attestazione del Responsabile della trasparenza, ma in tal modo si sposta il problema su altro soggetto.

Pertanto il nodo della modalità di verifica è ineludibile e non potrà avvenire che mediante un riscontro di fatto sul sito dell'ente dell'effettività delle diverse pubblicazioni, incluse quindi anche l'autenticità del documento (attestata con firma digitale), la data ed il periodo di pubblicazione che dovrebbero essere attestati da chi ha materialmente effettuato la pubblicazione, in analogia a quanto previsto per l'Albo On Line.

Non si capisce peraltro perché Civit chieda di scomodare gli OIV in presenza di un software che dovrebbe assicurare in modo automatico la verifica del caso (magellanopa.it). Una tale impostazione non è certamente conforme al principio di economicità.

d) Formato dei dati. L'art. 68 del CAD prevede che il formato dei dati di tipo aperto sia *"..... un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi"*. Non lo sono il files PDF[2], ma forse neppure i files excell o word. Sarebbe opportuno che Civit chiarisse il punto con esempi pratici prima di procedere, anche sulla base delle considerazioni sugli *"open data"* (versione beta 2011) svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. [3]

e) Tempi. L'introduzione degli obblighi di trasparenza comporta l'adeguamento del software gestionale dei comuni e non sempre questo adeguamento è tempestivo. Anche perché i produttori vogliono essere certi di investire risorse utili. A titolo di esempio la breve (e costosa) vita delle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. 33/2013. Tale adeguamento sarà sicuramente graduale e non immediato.

f) Incremento di costi diretti ed indiretti. Anche se l'art. 51 del D.Lgs. 33/2013 prevede che l'attuazione non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di fatto non è così. Alcune ditte di informatica, per l'adeguamento del sito, prevedono dei costi perché non compreso nei contratti di manutenzione; altre che gestiscono il sito, all'aumentare del numero delle informazioni da pubblicare, aumentano i costi; alcune ditte propongono un link, alla sotto-sezione apposita, ai moduli standard dei vari procedimenti ad un costo specifico.

Va peraltro aggiunto il fatto che costi indiretti quali le risorse umane interne dedicate alla preparazione dei files ed al loro caricamento sono comunque costi che l'ente deve sopportare.

Non è questa la sede, ma non va trascurata la questione relativa ai costi dell'OdV a fronte di un incremento significativo carico di lavoro dei componenti.

Per tutto quanto sopra evidenziato riteniamo opportuno che i componenti OdV prendano tempo in attesa che ANCI e Civit si pronuncino in modo chiaro sulla questione, tenuto conto del fatto che nel frattempo dovrebbe tornare a funzionare il software magellanopa.it con il quale la Civit potrebbe effettuare i controlli autonomamente senza scomodare migliaia di enti e persone con un adempimento utile solo a scaricare le proprie responsabilità.

A tal fine riteniamo:

1. che il termine del 30.09.2013 non sia perentorio e che pertanto possa essere derogato;

---

[2] Vedi: http://www.datapiano.it/prodotti/pbmvision/trasparenza.php

[3] http://www.funzionepubblica.gov.it/media/982175/vademecumopendata.pdf

2. che non sia consigliabile sottoscrivere l'attestazione richiesta da CIVIT, almeno nei termini in cui è stata predisposta;
3. che qualora l'ente richieda di attestare i predetti obblighi, d'intesa con il responsabile per la trasparenza, ci si debba basare sui risultati del software magellanopa.it citato modificando in modo opportuno l'attestazione di Civit;
4. che nel caso in cui Civit richieda notizie o chiarimenti, debba essere evidenziato il fatto che l'Ente sta provvedendo ad adeguarsi alla normativa aggiornando il proprio sito istituzionale, peraltro nello *spirito di gradualità* indicato al punto 1 della citata delibera 71/2013.

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

Loris De Marchi – Direttore CS

centro studi amministrativi della marca trevigiana

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana – Via Terraglio 58 - San Trovaso di Preganziol
tel. e fax 0422-383338 – www.comunitrevigiani.it - e-mail: info@comunitrevigiani.it